



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E. prot DSA - 2009 - 0003117 del 11/02/2009



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

## Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per la salvaguardia ambientale

Divisione III - Valutazioni impatto ambientale di infrastrutture,

Via Cristoforo Colombo, 44

**00147 ROMA**

(fax 06/57225994)



Prot. DG/PAAC/34.19.04/.....<sup>1282</sup>...../2009 del **27 GEN. 2009**  
ex fasc. BAP 482  
fasc. PAAC 83

**OGGETTO: OLBIA (OT) - Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.

Richiedente: Società ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Parere del Ministero per i beni e le attività culturali.

## Alla Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della difesa dell'ambiente - Direzione Generale della difesa dell'ambiente

Servizio SAVI

Via Roma, 80

**09123 CAGLIARI**

(fax 070/6066664)



e, p.c.

## Al Direttore Regionale

per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna

Arch. Elio GARZILLO

Via dei Salinieri, 20-24

**09127 CAGLIARI**

(fax 070/3428209)

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e s.m.i., pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTI** gli articoli 6, comma 2, lett. b) e 7, comma 2, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma

Responsabile del Procedimento: Arch. Piero AEBISCHER - tel. 06/58434681 VoIP 860014681 - fax 06/58434416 VoIP 860014416;

e-mail: [p.aebischer@bap.beniculturali.it](mailto:p.aebischer@bap.beniculturali.it)

23/01/2009

h  
Ma



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

**OGGETTO: OLBIA (OT) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.

Richiedente: Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato nel supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007.

**VISTO** il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18/06/2008 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali con i relativi compiti, registrato dalla Corte dei Conti il 25/06/2008 al Registro n. 4, foglio 285.

**VISTI** l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il DPCM 10/08/1988 n. 377 e s.m.i. e il DPCM 27/12/1988.

**VISTA** l'istanza del 12/07/2006, prot. n. 45433/API/DIRGEN, pervenuta il 18/07/2006 ed acquisita al protocollo dell'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici il 21/07/2006 al prot. n. DG/BAP/S02/34.19.04/13833/2006 unitamente agli elaborati del Progetto Definitivo e allo Studio di Impatto Ambientale, con la quale la Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha chiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986 secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988, per il Piano di Sviluppo Aeroportuale dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

**CONSIDERATO** che la prima pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani risulta effettuata in data 18/07/2006 su "Il Sardegna" e "La Stampa".

**CONSIDERATO** che a seguito della pubblicazione degli avvisi al pubblico è pervenuto un esposto da parte del Gruppo di Intervento Giuridico con nota del 06/04/2007, inviato anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e agli Assessorati competenti della Regione Autonoma della Sardegna. Nella stessa nota si fornivano, tra l'altro, indicazioni in merito alla situazione vincolistica di cui alla Parte III del Decreto Legislativo n. 42/2004 s.m.i., peraltro già in possesso della Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.

**CONSIDERATO** che l'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici con nota n. DG/BAP/S02/34.19.04/14144/2006 del 27/07/2006 ha richiesto alle Soprintendenze di settore le valutazioni di competenza per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986.

**VISTA** la nota n. DSA-2005-33645 del 28/12/2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale si comunicava alla Società ENAC che si aderiva alla richiesta formulata con nota n. 32405 del 15/12/2005 di poter avviare la costruzione del piazzale di sosta degli aeromobili e relative strutture logistiche alle condizioni di "non esercizio dell'area di sosta fino alla conclusione della procedura di VIA e all'impegno ad attivare e realizzare ogni azione che verrà individuata nel decreto VIA. Inoltre, si fa presente che se la procedura di VIA dovesse concludersi con esito negativo, potrebbe essere necessario il ripristino dello stato dei luoghi, qualora si ravvisasse che le opere realizzate potrebbero causare un danno ambientale irreversibile".

**VISTA** la Deliberazione n. 43/19 dell'11/11/2006, "Art. 15, comma 7, N.d.A. del P.P.R. Intervento pubblico per il "Progetto di ampliamento del piazzale di sosta aeromobili e relative strutture logistiche – 2° Lotto – Nuovo terminal per l'aviazione generale (aerei privati) dell'aeroporto di Olbia – Costa Smeralda", di autorizzazione alla realizzazione del suddetto intervento pubblico.

**CONSIDERATO** che l'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici con nota n. DG/BAP/S02/34.19.04/4197/2006 del 02/03/2006 ha richiesto alle Soprintendenze di settore competenti di



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

**OGGETTO: OLBIA (OT) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.

Richiedente: Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

avviare le verifiche e controlli del caso sui lavori relativi alla costruzione del piazzale di sosta degli aeromobili e delle relative strutture logistiche. In merito l'ex Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro ha comunicato con nota n. 2774-OLBIA del 04/04/2006 che nell'area interessata dal piazzale di sosta aeromobili "non sono visibili in superficie materiali o strutture di interesse archeologico". L'ex Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro ha comunicato con nota n. 4387 del 17/03/2006 che nell'area interessata dal piazzale di sosta aeromobili "non si rileva la presenza di emergenze monumentali" e che "l'area risulta esclusa dal DM 30/11/1965 di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea in Comune di Olbia (SS)".

**CONSIDERATO** che in merito alla "Casa cantoniera" della SS 125, ubicata in corrispondenza del prolungamento della pista di atterraggio/decollo, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna con nota n. 3342 del 23/05/2007 ha comunicato che per la relativa verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. l'ex Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro ha trasmesso tutta la relativa documentazione.

**CONSIDERATO** che la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna con nota n. 737 dell'01/02/2008 ha dichiarato "che l'immobile denominato <Casa Cantoniera Padrongianus> sito in Olbia (SS) S.S. 125 Orientale Sarda, km. 312 e distinto al C.F. al Fg. 42, Map.le 18, non presenta i requisiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/04 e pertanto lo stesso non risulta soggetto all'applicazione della disciplina di tutela relativa ai beni culturali contenuta nel D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., Parte Seconda".

**CONSIDERATO** che l'ex Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro con nota n. 15204 del 22/09/2006 ha richiesto una serie di documenti integrativi rispetto a quelli contenuti nel SIA e che tale richiesta è stata ribadita dall'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici con nota n. DG/BAP/S02/34.19.04/17727/2006 del 28/09/2006.

**VISTA** la nota n. 389 del 10/10/2006 della Società GEASAR S.p.A.

**CONSIDERATO** che la Società ENAC con nota n. 80451/API/DIRGEN del 12/12/2006 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

**CONSIDERATO** che l'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici dopo aver verificato la documentazione integrativa pervenuta dalla Società ENAC ha riscontrato che la stessa era carente e incompleta, con nota n. DG/BAP/S02/34.19.04/152/2007 del 03/01/2007 ne ha richiesto l'integrazione.

**CONSIDERATO** che la Società ENAC con nota n. 5129/DIRGEN/CAP del 24/01/2007 ha richiesto la sospensione della procedura per 5 mesi al fine di rielaborare la documentazione del SIA e che la suddetta sospensione è stata accordata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DSA-2007-3314 del 02/02/2007.

**CONSIDERATO** che la Società ENAC con nota n. 41404/API/DIRGEN del 27/06/2007 ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta e quindi ha presentato istanza per il riavvio della procedura VIA



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

**OGGETTO: OLBIA (OT) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.

Richiedente: Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

provvedendo alla pubblicazione il 28/06/2007 di nuovi avvisi al pubblico sui quotidiani "L'Indipendente" e "La Nuova Sardegna".

**CONSIDERATO** che l'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici con nota n. DG/BAP/34.19.04/13019/2007 del 05/07/2007 ha richiesto alle Soprintendenze di settore di esprimere il proprio nuovo parere sulla documentazione integrativa inviata dalla Società ENAC.

**CONSIDERATO** che l'ex **Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro** con nota n. 12971-OLBIA del 07/08/2007 ha espresso il seguente parere sulla documentazione integrativa (trasmessa dalla Società GEASAR con nota n. 264 del 03/07/2007):

< In riferimento alla nota n. 13019 del 5-7-07 (protocollo di questo Ufficio n. 11528 del 12.7.07) e al progetto consegnato dalla Soc. GEASAR con nota n. 264 del 3.7.07 (protocollo di questo Ufficio n. 11167 del 6.7.07) si comunica di seguito il parere di competenza.

Nell'area oggetto dei lavori sono presenti strutture murarie di interesse archeologico costituite da porzioni di murature a secco affioranti dal piano di campagna, parte delle quali attribuibili ad età romana sulla base dei reperti ceramici di superficie: v. tavola LX-15 indicazione "sito archeologico da preservare", tavole 28 e 29 circoletto color ocra all'angolo occidentale tra l'attuale aerostazione e le attuali piste, e la "Relazione Quadro Ambientale" pag. 390 (non si tratta però di un nuraghe come li affermato).

In seguito a sopralluoghi e controlli effettuati anche grazie a mezzi e personale messo a disposizione dalla Soc. Geasar, che hanno consentito di meglio individuare l'area in questione, si è pervenuti in accordo con la medesima Soc. Geasar alla soluzione progettuale come presentata nelle tavole citate, che prevede l'intangibilità del sito compreso il suo assetto naturalistico attuale.

Tuttavia è assolutamente necessario che i lavori di trasformazione del terreno, quali la preparazione del piano di campagna preliminare alla pavimentazione della pista, nella fascia dei 20 metri circostante il sito siano comunque seguiti da personale di questo Ufficio – che dovrà pertanto esserne informato con congruo anticipo – al fine di scongiurare il danneggiamento di eventuali ulteriori strutture antiche ora non individuabili e di assicurare che i lavori non intervengano per errore nell'area assunta come intangibile.

Nel prendere atto con soddisfazione di quanto dichiarato dalla Geasar alla pag. 390 della "Relazione Quadro Ambientale" circa la necessaria assunzione di responsabilità per la salvaguardia e il mantenimento del sito e la disponibilità a consentirne l'accesso – esso costituirà infatti un' "isola" all'interno delle piste di transito degli aerei – si segnala che le modalità di diserbo e manutenzione dovranno essere concordate sul campo con il personale di questo Ufficio, che pertanto dovrà affiancare il personale della Geasar nella fase di messa a regime di questa attività>.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale per i beni archeologici** con nota n. 3155 del 25/03/2008 ha espresso le seguenti nuove valutazioni:

< Con riferimento alle opere in progetto, la scrivente Direzione Generale, visto il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro con la nota n. 12971 del 7/8/07, concorda con le indicazioni ivi espresse >.

MS



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

**OGGETTO: OLBIA (OT) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.

Richiedente: Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

**CONSIDERATO** che l'ex Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro ha comunicato con nota n. 3907 del 06/03/2008 il proprio parere di competenza che di seguito si riporta integralmente:

< Con riferimento all'oggetto ed alla notata citata, facendo seguito al sopralluogo congiunto con la Commissione Tecnica VIA-VAS effettuato dall'arch. Gabriela Frulio, funzionario di zona, in data 20/02/2008, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, non riscontra motivi ostativi alla realizzazione delle opere così come presentate nel progetto agli atti.

L'ambito di paesaggio, parzialmente compromesso dalla presenza di una cava e di fabbricati annessi, nonché di orografia pressoché pianeggiante, non sarà privato di particolari valori culturali, viste le misure di mitigazione paesaggistica e ambientale previste in progetto.

Per quanto concerne la necessità di spianare un dosso granitico ora emergente nell'area di espansione della pista, nonostante quanto descritto dal Decreto di vincolo per il comune di Olbia, con specifico riferimento alle rocce granitiche medesime, vista la consolidata interpretazione dello stesso vincolo da parte degli Uffici Regionali delegati alla espressione del parere di merito in materia paesaggistica, o altri enti locali delegati, si ritiene che le rocce in questione non abbiano la consistenza di quelle emergenze di particolare bellezza invece tutelate dal vincolo >.

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici con nota n. 8995 del 28/04/2008 ha espresso le seguenti valutazioni:

< In ottemperanza al DPR 233/2007, art. 7, comma 2 lett. i), si riscontra la richiesta di codesta Direzione Generale, relativa al progetto in argomento e si comunica di non avere nulla da aggiungere poiché, dall'esame della documentazione pervenuta, non si evincono elementi di competenza della Scrivente >.

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DSA-2008-7956 del 19/03/2008 ha richiesto ulteriore documentazione progettuale e programmatica al proponente, stabilendo con nota n. DSA-2008-12072 del 05/05/2008 il termine del 20/06/2008 per la sua consegna.

**CONSIDERATO** che la Società ENAC con nota n. 36850 del 12/06/2008 ha trasmesso la documentazione integrativa.

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee con nota n. DG/PAAC/Segr./34.19.04/8082/2008 del 25/06/2008 ha richiesto alle Soprintendenze di settore competenti di esprimere con urgenza il proprio parere sulla nuova documentazione integrativa.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna ha comunicato con nota n. 3727 del 24/07/2008 il proprio parere di competenza sulla nuova documentazione integrativa pervenuta, che di seguito si riporta integralmente:

< Con riferimento all'oggetto ed alla nota citata, esaminati gli elaborati trasmessi da GEASAR in data 23/06/2008 ed acquisiti agli atti di questo Ufficio in data 30/06/2008 con prot. 2583/BAP/SS, questa



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

**OGGETTO: OLBIA (OT) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.

Richiedente: Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Soprintendenza, non riscontrando motivi ostativi, esprime parere favorevole, ferme restando le valutazioni che vorrà fare la Regione Sardegna in ordine al bene denominato "Casa cantoniera Padrongianos" laddove si rilevassero le caratteristiche di cui all'art. 49 delle N.T.A. – Repertorio mosaico dei beni paesaggistici ed identitari del Piano Paesaggistico Regionale, come da Deliberazione n. 23/14 del 16.04.2008 >.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna** con nota n. 4391 del 01/07/2008 ha espresso il seguente parere sulla documentazione integrativa:

< In risposta alla nota n. DG/PAAC/Segr/34.19.04/8082/2008 del 25.6.08 della Direzione Generale per la Qualità e Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea (protocollo di questo Ufficio n. 4040 del 25.6.08) e in relazione al progetto di cui trattasi, trasmesso dalla Soc. GEASAR in data 23-6-08 col n. prot. 211 (e acquisito con n. di protocollo 4383 del 1.7.08), si comunica che il parere di competenza è favorevole senza condizioni, poiché nelle aree coinvolte non sono presenti beni di interesse archeologico >.

**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale per i beni archeologici** con nota n. 6945 del 10/07/2008 ha espresso le seguenti nuove valutazioni:

< Con riferimento alle opere in progetto, la scrivente Direzione Generale, visto il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Sardegna con la nota n. 4391 dell'1/7/08, concorda con quanto ivi espresso >.

**CONSIDERATO** che la Società ENAC con nota n. 71011/DIRGEN/API del 10/11/2008, pervenuta il 18/11/2008, ha trasmesso la documentazione progettuale integrativa relativa ad una riprogrammazione delle fasi realizzative dell'intervento in esame a seguito delle particolari esigenze derivanti dall'organizzazione del "Grande evento nazionale G8" a La Maddalena nel 2009, e quindi ricompresi negli interventi sottoposti alle procedure di cui alle OPCM n. 3663 del 19/03/2008 e n. 3669 del 17/04/2008.

**CONSIDERATO** che la Società ENAC con la medesima nota di cui sopra ha autorizzato la Società GEASAR S.p.A. a consegnare copia dei medesimi elaborati agli uffici territoriali competenti di questo Ministero.

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea con nota n. DG/PAAC/Segr./34.19.04/14541/2008 del 20/11/2008 ha richiesto alle Soprintendenze di settore competenti di esprimere con urgenza il proprio parere sulla ulteriore documentazione integrativa (novembre 2008).

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna** ha comunicato con nota n. 8550 del 27/11/2008 il proprio parere di competenza sulla ulteriore documentazione integrativa.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna** con nota n. 11893 del 05/12/2008 ha comunicato la propria posizione in merito alla ulteriore documentazione integrativa.

**VISTE** le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19/03/2008 e n. 3669 del 17/04/2008 in merito all'organizzazione del "Grande evento nazionale G8" a La Maddalena nel 2009, ove in deroga alle previsioni del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e del DPR 233/2007 è stato individuato il Direttore Regionale per i beni



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

**OGGETTO: OLBIA (OT) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.

Richiedente: Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* quale rappresentate del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi previsti per tale grande evento.

**CONSIDERATO** che il **Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna pro tempore** con nota n. 181 dell'08/01/2009 ha comunicato alla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea le proprie valutazioni in merito al progetto di propria competenza.

**CONSIDERATO** che gli interventi descritti negli elaborati progettuali integrativi consegnati dall'ENAC con nota del 10/11/2008 possano essere considerati anticipatori dell'assetto finale dell'intervento che comunque è previsto che dovrà corrispondere a quello definitivo indicato negli elaborati grafici consegnati dal proponente per la procedura di VIA di competenza statale attivata nel 2006.

**CONSIDERATO** che l'area interessata dal Piano di sviluppo aeroportuale dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda e in particolare la parte relativa al prolungamento della pista di atterraggio/decollo è oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Decreto Legislativo n. 42/2004 s.m.i. di cui al Decreto ministeriale 30/11/1965 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea in Comune di Olbia" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 16/02/1966).

**CONSIDERATO** che il predetto Decreto ministeriale del 30/11/1965 è stato rettificato con il Decreto ministeriale 10/01/1968 "Rettifica del Decreto ministeriale 30 novembre 1965, concernente il vincolo panoramico di una zona sita nel Comune di Olbia (Sassari)" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 06/02/1968).

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in ottemperanza alla Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si decreta la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** quanto espresso nella Scheda d'Ambito n. 18 "Golfo di Olbia" del Piano Paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo approvato, in particolare in merito alla sezione "Elementi" sulla piana fluviale del Padrongianus e gli elementi rilevanti dell'assetto insediativo.

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni n. 191 del 15/12/2008 della Commissione Tecnica VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell'ambiente ai sensi dell'ex articolo 6, comma 4, della legge 349/1986, espresso con nota n. 30689 del 03/12/2008, comprensivo anche delle valutazioni inerenti il "Prolungamento pista di volo 24, nuova viabilità di accesso all'aeroporto e opere connesse – Grande evento relativo alla Presidenza Italiana del G8 – La Maddalena 2009", ove tra l'altro si afferma che con nota del 29/10/2008 l'Assessorato ai Trasporti evidenzia la conformità dell'intervento con lo schema preliminare del Piano Regionale dei Trasporti adottato con D.G.R. n. 30/44 del 02/08/2007.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

**OGGETTO: OLBIA (OT) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.

Richiedente: Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

**VISTE** le valutazioni delle Soprintendenze di settore; acquisito il parere istruttorio della Direzione Generale per i beni archeologici; acquisito il parere istruttorio della Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; considerato quanto comunicato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* in merito al progetto di propria competenza, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, la Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee concorda con il **parere favorevole e con tutte le prescrizioni** indicate dai suddetti Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, precisando che la **Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile** dovrà osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni di seguito elencate dal n. 1 al n. 16, fatta salva ogni ulteriore ed eventuale indicazione esecutiva del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* in merito agli interventi inclusi nel "Grande evento nazionale G8" a La Maddalena di cui alle O.P.C.M. n. 3663 del 19/03/2008 e n. 3669 del 17/04/2008:

1. L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi e con particolare riguardo all'area compresa nella fascia di 20 metri dal perimetro esterno del sito attribuito all'età romana e individuato nella tavola LX15 come "sito archeologico da preservare" e nelle tavole 28 e 29 con circoletto color ocra all'angolo occidentale tra l'attuale aerostazione e le piste esistenti) dovrà essere seguito costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENAC), al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione degli interventi previsti. L'attività di tali consulenti della Società ENAC sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna.
2. Se durante i lavori dovessero essere ritrovati resti antichi o manufatti, anche di apparente non interesse, gli stessi lavori dovranno essere immediatamente sospesi e se ne dovrà dare immediata comunicazione al Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* e alla Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
3. La Società ENAC dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione al Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* e alla Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo Ufficio, con cui la Direzione Lavori dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze.





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

**OGGETTO: OLBIA (OT) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.

Richiedente: Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

4. Considerato che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono diluiti in un arco temporale pluriennale la Società ENAC dovrà predisporre in accordo con il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* e la Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna un cronoprogramma delle indagini e accertamenti archeologici preventivi da realizzarsi con maggiore attenzione al fine di programmarle con largo anticipo rispetto all'inizio delle opere. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalla medesima Soprintendenza.
5. Gli scavi archeologici esplorativi non dovranno effettuarsi durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
6. Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici impreveduti definite per il tracciato dell'opera principale.
7. La Società ENAC dovrà predisporre con il progetto esecutivo degli interventi un cronoprogramma e un disciplinare di manutenzione e pulizia dell'area a verde e dei resti archeologici presenti nel "sito archeologico da preservare" di cui alla prescrizione n. 1. Tale cronoprogramma e disciplinare dovrà essere presentato al Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* e alla Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna per la sua approvazione. La Società ENAC è ritenuta responsabile dell'attuazione di tutte le misure di conservazione necessarie per il sito in oggetto e della possibilità di consentirne, nel tempo, l'accesso al personale o a incaricati del Ministero per i beni e le attività culturali. Il "Capitolato tecnico per la progettazione, realizzazione e gestione delle aree verdi" (emissione: giugno 2007) sarà di conseguenza adeguato a quanto sopra prescritto.
8. Alla Società ENAC si richiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.
9. Il materiale di risulta proveniente dalla realizzazione della nuova aerostazione, del prolungamento della pista e della nuova variante provvisoria e definitiva in galleria della SS 125, compresi quelli di cantiere, non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura degli scavi medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a deposito autorizzato.
10. La morfologia dei luoghi utilizzati per le aree di cantiere dovrà essere ricondotta al suo aspetto originario contestualmente alla conclusione dei singoli cantieri. Ogni opera di sistemazione che si dovesse rendere necessaria sarà realizzata con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

**OGGETTO: OLBIA (OT) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.

Richiedente: Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

11. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste nel Progetto Definitivo ed Esecutivo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. Il "Capitolato tecnico per la progettazione, realizzazione e gestione delle aree verdi" (emissione: giugno 2007) sarà di conseguenza adeguato a quanto sopra prescritto.
12. La Società ENAC dovrà presentare per l'approvazione prima della sua realizzazione il progetto esecutivo del tracciato definitivo della SS 125 alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e alle due Soprintendenze di settore competenti. Il suddetto progetto, sia per il tratto in galleria sotto la pista di volo che per i necessari raccordi altimetrici, dovrà garantire la piena compatibilità paesaggistica dell'opera con i valori esistenti nel territorio percorso, anche attraverso l'adozione di soluzioni architettoniche di particolare qualità estetica.
13. La Società ENAC dovrà presentare per l'approvazione il progetto esecutivo del nuovo tracciato provvisorio di "spostamento" della SS 125 completo di tutte le opere di mitigazione paesaggistica necessarie al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore*.
14. La Società ENAC dovrà presentare per l'approvazione il progetto esecutivo della nuova viabilità di accesso all'aeroporto, ove si dovrà porre massima cura alla qualità progettuale degli interventi di mitigazione paesaggistica realizzati con opere a verde, delle "opere d'arte" (comprese le pavimentazioni e il trattamento delle superfici), del disegno e fattura delle recinzioni e delle barriere fonoassorbenti, del sistema di illuminazione, delle mitigazioni e configurazioni formali in corrispondenza dei *piccoli bacini idraulici* già individuati, come anche dell'assetto formale delle rotatorie nell'ambito del sedime aeroportuale. Il suddetto progetto esecutivo sarà oggetto di verifica di ottemperanza da parte del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* per gli interventi previsti per l'organizzazione del "Grande evento nazionale G8" a La Maddalena e, per le restanti opere, delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.
15. In corso d'opera il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* per gli interventi previsti per l'organizzazione del "Grande evento nazionale G8" a La Maddalena e, per quanto altro di competenza, le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi del progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra il Proponente avrà cura di comunicare con congruo



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Servizio II Tutela del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

Tel. 06/58434554 VoIP 860014554 - Fax 06/58434416 VoIP 860014416

**OGGETTO: OLBIA (OT) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale.**  
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/86, ex art. 1, DPCM 377/1988 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la procedura di cui al DPCM 27/12/1988.  
Richiedente: Società ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

anticipo l'inizio di tutti i lavori al Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* e alle due Soprintendenze di settore.

16. Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dal proponente con la redazione del Progetto Esecutivo e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* per gli interventi previsti per l'organizzazione del "Grande evento nazionale G8" a La Maddalena e, per le restanti opere, delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

## QUESTO MINISTERO

esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, in conformità con i pareri istruttori formulati dagli Uffici centrali e periferici competenti, esprime

## PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla **Società ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile** per la realizzazione del progetto nel Comune di OLBIA (OT) relativo all'**Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale**, nel rispetto di tutte le prescrizioni dal numero 1 al numero 16 sopra elencate, fatta salva ogni ulteriore ed eventuale indicazione esecutiva del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna *pro tempore* in merito agli interventi inclusi nel "Grande evento nazionale G8" a La Maddalena di cui alle O.P.C.M. n. 3663 del 19/03/2008 e n. 3669 del 17/04/2008.

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Francesco PROSPERETTI

MA